

PROTOCOLLO DI INTESA NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

L'anno 2012, il giorno 27 del mese di febbraio presso la sede della Regione Toscana, Piazza del Duomo, 10:

TRA

Enrico Rossi, Presidente della Regione Toscana
Laura Berti in rappresentanza di ACCDT
Stefano Azzalin in rappresentanza di Conad

PREMESSO CHE

il processo di liberalizzazioni delle attività economiche ha ampiamente coinvolto anche il settore della distribuzione dei carburanti, allo scopo di contenere i continui aumenti dei prezzi dei carburanti per autotrazione e di ridurre il c.d. stacco (la differenza media di prezzo alla pompa) che caratterizza negativamente il nostro Paese rispetto agli altri Paesi europei;

la Giunta Regionale intende proporre al Consiglio regionale una modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) che agli articoli 50 e seguenti disciplina la distribuzione dei carburanti, al fine di recepire le novità introdotte con l'articolo 28 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) e con gli articoli 17 e seguenti del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività);

le novità introdotte con il suddetto processo di liberalizzazione, in corso di recepimento nella normativa regionale, sono le seguenti:

- l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non viene più subordinato alla presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità delle obbligo;
- l'installazione di impianti funzionanti 24 ore su 24 è consentita in tutte le zone localizzate al di fuori dei centri abitati;
- negli impianti di distribuzione dei carburanti è consentita la vendita di tabacchi o di ogni altro bene o servizio;

CONSIDERATO CHE

questo processo di liberalizzazione è volto a rimuovere alcuni vincoli normativi che possono nel tempo aver limitato l'ingresso di nuovi e diversi operatori nel settore della distribuzione stradale dei carburanti per autotrazione;

l'attuazione di questo percorso potrebbe consentire ad operatori della distribuzione commerciale, attraverso la presentazione di appositi piani e progetti, di dare seguito ad esperienze già realizzate nel territorio regionale, sviluppando sinergie tra impianti di

distribuzione carburanti e la gestione di medie e grandi strutture di vendita, che hanno determinato condizioni favorevoli per i consumatori in termini di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti e/o analoghi riconoscimenti economici (contributi per fidelizzazione, iniziative promozionali, etc.);

l'ingresso di altri nuovi competitori, tuttavia potrebbe impattare negativamente sulla situazione occupazionale del settore con conseguente riduzione del numero di occupati, soprattutto o a seguito del prevedibile aumento degli impianti automatizzati consentiti ormai in tutte le zone, salvi i centri abitati anche nell'orario di apertura;

è intenzione dei firmatari del presente protocollo, ciascuno per quanto di propria competenza, porre in essere tutte le azioni finalizzate a facilitare la riduzione del prezzo dei carburanti, cercando allo stesso tempo di tutelare anche gli addetti al settore della distribuzione dei carburanti, facendo quanto possibile per mantenere gli attuali livelli occupazionali.

Per quanto sopra esposto

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

1. La Giunta regionale si impegna a proporre al Consiglio Regionale la modifica della l.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) che agli articoli 50 e seguenti disciplina la distribuzione dei carburanti, al fine di recepire le novità introdotte dall'articolo 28 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) e dagli articoli 17 e seguenti del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività).
2. La Regione si impegna altresì, nell'ambito delle modifiche alla suddetta legge, a valutare l'applicazione di ulteriori misure di semplificazione al fine di agevolare l'iter procedimentale per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti.
3. La Regione si impegna a favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati dagli impianti siti sul territorio regionale sulla base di quanto previsto dall'articolo 51 "Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti" della legge 99/2009 e dal decreto ministeriale 15.10.2010 "Prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione".

Art. 2

ACCDT e Conad si impegnano, sul presupposto della introduzione delle misure di semplificazione di cui sopra a promuovere presso i propri associati:

- l'apertura di nuovi impianti di distribuzione di carburante, attraverso la presentazione di appositi piani e progetti, in sinergia con gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita gestiti dalle imprese associate;
- l'adozione nei nuovi impianti di cui sopra politiche di prezzo trasparenti e favorevoli per il consumatore finale:

- praticando prezzi alla pompa competitivi rispetto al mercato tradizionale;
 - riconoscendo ai consumatori finali condizioni favorevoli all'acquisto;
-
- L'adozione di misure compensative nei confronti dei gestori o del personale degli impianti di distribuzioni localizzati entro 15 Km in linea d'aria dai propri punti vendita, e in particolare:
 - a) nel caso di gestione diretta del nuovo impianto: dare preferenza nelle assunzioni, a parità di condizioni, all'eventuale manodopera in esubero in detti impianti (manodopera comunque impiegabile anche nelle altre attività presenti nel complesso commerciale e di servizi);
 - b) nel caso in cui il nuovo impianto non sia gestito dall'operatore della GDO con la propria insegna/marchio commerciale: a preferire, a parità di condizioni, per l'affidamento in gestione, i gestori localizzati sempre entro il raggio di 15 Km in linea d'aria.

Firenze, 27 febbraio 2012

Regione Toscana

ACCDT

CONAD